

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Antonello TALERICO	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE] (CF [OMISSIS]) del Foro di Treviso PEC [OMISSIS], difeso dall'Avv. [OMISSIS] del foro di Treviso, pec [OMISSIS] avverso la decisione n. 184/2022 emessa dal Consiglio Distrettuale di disciplina del Veneto il 18.11.2022, comunicata a mezzo pec il 23.12.2022.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

La vicenda de qua trae origine da un *incidente* di gioco, durante una partita di calcio, ove [RICORRENTE], che all'epoca aveva 21 anni (e, naturalmente, non era iscritto all'Ordine degli Avvocati) si scontrava con il signor [AAA] il quale, a seguito ed in conseguenza del sinistro subiva l'asportazione della milza.

Da questo evento era scaturito dapprima un procedimento penale, conclusosi in Cassazione con l'accertamento della sussistenza di un'ipotesi di lesioni colpose punibili, ovvero non scriminate.

Il [RICORRENTE], all'epoca aveva fatto fronte al pagamento della provvisoria di venti milioni nel giudizio penale, senza provvedere al pagamento dei danni per i quali veniva promosso dal sig. [AAA] un giudizio civile che si era concluso, in primo grado, con la sentenza [OMISSIS]/2010 del Tribunale di Venezia, che disponeva la condanna ad un rilevante importo pecuniario a carico del [RICORRENTE], nelle more divenuto avvocato, che egli non aveva adempiuto spontaneamente.

Per ottenere la somma liquidata per il danno, pari a 57 mila euro, il creditore aveva proceduto, quindi, con vari pignoramenti, anche immobiliari, e con un'azione revocatoria.

Ne era derivato, dunque, oltre alle dette iniziative esecutive, anche un procedimento disciplinare, che si era concluso con la sanzione disciplinare dell'avvertimento a carico dell'avv. [RICORRENTE].

Il giudizio civile, nel frattempo, era proseguito in appello e poi Cassazione, ed ivi definito. Le due sentenze emesse, nel confermare la sentenza del Tribunale di Venezia, avevano ulteriormente condannato il sig. [RICORRENTE] al pagamento delle successive spese legali.

Il [AAA], quindi, sporgeva nuovo esposto disciplinare lamentando ancora una volta il mancato adempimento della sentenza del Tribunale di Venezia ma anche di quelle della Corte d'Appello di Venezia e della Corte di Cassazione.

Apertosi il procedimento disciplinare, la contestazione riguardava solo l'omesso adempimento del *dictum* condannatorio delle due sentenze relative alle sole spese legali, ovvero la statuizione d'appello e quella di cassazione.

In particolare veniva contestato il seguente capo d'incolpazione:

"violazione degli art. 9 co. 2 e 64 co. 2 CDF per avere l'Avv. [RICORRENTE] omesso di adempiere agli obblighi di pagamento delle spese di lite liquidate in favore del sig. [AAA] nella sentenza n. [OMISSIS]/2016 della Corte d'Appello di Venezia (pubblicata il [OMISSIS].5.2016) per € 6.000,00 oltre spese generali ed accessori, e nella sentenza n. [OMISSIS]/2019 della Corte di Cassazione (pubblicata il [OMISSIS].2019) per € 4.200,00 oltre spese generali, costringendo il creditore ad avviare azione esecutiva con

compromissione della dignità professionale e l'affidamento dei terzi. In Treviso dal 3.5.2016 e dal 3.9.2019 all'attualità".

All'esito del procedimento disciplinare il CDD, rigettando l'eccezione del *ne bis in idem* sollevata dalla difesa dell'incolpato, riqualicava il fatto ai sensi dell'art. 63 CDF e lo riteneva responsabile delle contestazioni in quanto *"la disposizione del primo comma dell'art. 63 CDF, invero molto ampia, richiede un comportamento negativo e cioè quello di non compiere azioni, nei rapporti interpersonali, che compromettano la dignità della professione e l'affidamento dei terzi anche al di fuori della professione e quindi anche per eventi riferibili alla vita provata. Omettere volutamente un pagamento, in assenza di una notoria ragione giustificativa, lede indubbiamente tale principio per il ruolo che la società ha assegnato all'Avvocato, al quale ci si affida perché rispettoso della legge e pronto a darne ed ottenerne esecuzione. La compromissione del decoro professionale e dell'affidamento dei terzi è di tutta evidenza nel comportamento omissivo assunto dall'incolpato, atteso che si tratta di importo tutto sommato non particolarmente rilevante, dovuto per spese di soccombenza per giudizi direttamente instaurati e soprattutto che la soddisfazione coattiva ci si deve avvalere di Uffici (l'UNEP) usualmente frequentati nello svolgimento dell'attività professionale".*

In merito alla sanzione il CDD, valutando il precedente disciplinare dell'avvertimento in capo all'incolpato, applicava la censura.

Avverso la decisione l'incolpato ha proposto tempestivo ricorso al CNF.

Il ricorrente censura il provvedimento disciplinare per i seguenti motivi:

1. Violazione del principio del *ne bis in idem*.

Secondo il ricorrente la decisione del CDD sarebbe errata per non aver accertato che nei confronti dell'incolpato sussisteva un precedente disciplinare nascente dal medesimo fatto contestato nel procedimento attuale. Sul punto il ricorrente evidenzia che la vicenda aveva avuto origine da un incidente di gioco durante una partita di calcetto che aveva determinato per l'esponente l'asportazione della milza e a cui era seguita una condanna penale per lesioni colpose, con obbligo risarcitorio. All'esito l'esponente non provvedeva ad adempiere al pagamento della sentenza civile di condanna ed aveva subito già una sanzione disciplinare. I fatti contestati nell'odierno procedimento altro non sarebbero – secondo la ricostruzione dell'incolpato – che una mera conseguenza di quelli già giudicati, trattandosi di omesso pagamento di spese legali successive alla sentenza di condanna appellata (già non adempiuta).

2. Insussistenza del fatto.

Secondo il ricorrente l'omesso pagamento di somme di denaro derivante da sentenza non costituiva azione idonea autonoma ma un'*inerzia*, mentre l'art. 63 CDF vietava il compimento di azioni idonee a compromettere la dignità professionale.

3. Mancata contestazione della recidiva e, comunque, risalenza del precedente e conseguente suo mancato rilievo.

Secondo il ricorrente il CDD avrebbe omesso di contestare la recidiva nel capo d'incolpazione e, ad ogni modo, avrebbe omesso di considerare che il precedente disciplinare era assai risalente nel tempo ed aveva avuto origine da un fatto commesso dall'incolpato che all'epoca era ventunenne e non era iscritto all'albo.

4. Sproporzione della sanzione

Il ricorrente si duole infine della tipologia della sanzione irrogata, ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti.

Il ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento del provvedimento e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione meno afflittiva, ossia il richiamo verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

a) Sull'eccezione di *ne bis in idem*

Secondo il ricorrente la decisione del CDD sarebbe errata per non aver accertato che nei confronti dell'incolpato sussisteva un precedente disciplinare del COA di Treviso nascente dal medesimo fatto contestato nel procedimento attuale. Infatti, secondo questo, l'inadempimento alle obbligazioni pecuniarie contestate nell'attuale procedimento trae origine dall'inadempimento – già sanzionato – agli obblighi nascenti dalla sentenza civile che l'aveva condannato anni orsono al risarcimento dei danni nei confronti dell'esponente per un episodio accaduto durante una partita di calcio.

Il CDD aveva rigettato l'eccezione evidenziando che seppur identica la violazione, diverso si presentava il fatto che aveva dato origine alle due incolpazioni. Quello sanzionato dal COA di Treviso riguardava l'omesso pagamento dei danni liquidati nella sentenza n. [OMISSIS]/2010 dal Tribunale di Venezia in euro 51.316,00, mentre quello oggetto del pendente giudizio disciplinare riguardava il mancato pagamento alle spese di lite liquidate in favore dell'esponente nella sentenza n. [OMISSIS]/2016 Corte di Appello di Venezia e nella sentenza n. [OMISSIS]/2019 della Corte di Cassazione.

Ferma ogni valutazione in ordine alla non applicabilità del principio del *ne bis in idem* al procedimento disciplinare (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021: *Il "ne bis in idem" è un principio di ordine pubblico processuale che non è "esportabile" nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova*

applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi. Ancora, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 187 del 3 novembre 2021: Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi), il fatto addebitato al ricorrente è oggettivamente diverso rispetto a quello precedentemente oggetto di valutazione, come correttamente rilevato dal CDD, poiché viene contestato il mancato pagamento delle spese legali di due diverse sentenze rispetto a quella oggetto del primo procedimento e, soprattutto, di un ulteriore e nuovo procedimento esecutivo.

b) Mancata contestazione della recidiva

Secondo il ricorrente il CDD avrebbe dovuto contestare nel capo d’incolpazione la recidiva e non solo farla emergere nel corso del procedimento.

Sul punto la giurisprudenza afferma che *“se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020).*

La giurisprudenza in sostanza è conforme nel ritenere ammissibile la valutazione del pregiudizi disciplinari sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari coinvolgenti l’avvocato.

c) Inadempimento obbligazioni verso terzi

In ordine al mancato pagamento *“commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari”.* Il principio è pacifico in giurisprudenza (Cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 37 del 29 aprile 2022 e Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017).

Anche detto motivo è quindi infondato.

d) Sulla sanzione

La giurisprudenza del Consiglio ha affermato, in adesione a quanto previsto dall'art. 21 CDF, che la sanzione da irrogare deve tener conto di tutte le circostanze e deve essere emessa dopo aver valutato globalmente il comportamento dell'avvocato; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020: *“In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari”*.

Dunque, nell'individuazione della sanzione concretamente applicata occorre tenere conto anche dalla sussistenza di precedenti e nel caso specifico, effettuate le predette valutazioni, la sanzione applicata appare adeguata.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 settembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Antonello Talerico

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà